

STATUTO

**IL GRANAIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIOMBINO LI VIA PISACANE 64

Numero REA: LI - 131239

Codice fiscale: 01260410533

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 40.092/6.989-----
-----S T A T U T O-----
-----TITOLO I-----
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----
E' costituita, con sede nel Comune di Piombino (LI), la
società cooperativa denominata "IL GRANAIO Società
Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - O.N.L.U.S.".-----
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI° del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata.-----
La Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----
Art. 2 (Durata)-----
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2035 e potrà essere
prorogata, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto
di recesso per i soci dissenzienti.-----
-----TITOLO II-----
-----SCOPO - OGGETTO-----
Art. 3 (Scopo mutualistico)-----
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha,
per scopo, l'interesse generale della comunità alla
promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini,
soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti
socialmente svantaggiati, attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari, educativi, di ricerca, culturali, attività di
prevenzione e trattamento del disagio psicologico, sociale e
fisico.-----
La Cooperativa opera ispirandosi ai principi che sono alla
base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad
essi agisce. Questi principi sono la solidarietà, la
mutualità, l'intercultura, la mondialità, la democraticità,
l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,
un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni
pubbliche, ed ai principi evangelici di promozione umana e
condivisione.-----
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo possibile
gli interessi dei soci e della collettività, può operare in
proprio e per conto terzi, gestendo, stabilmente o
temporaneamente, servizi anche polivalenti, attività e
centri; cooperando attivamente, in tutti i modi possibili,
con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed
internazionale.-----
I principi generali e le metodologie adottate nell'attività
della cooperativa si rifanno alle discipline della pedagogia
sociale, della psicologia, della musica, della danza, del
teatro, della musicoterapia, dell'arteterapia, della scienza

delle comunicazione - ed, in particolar modo, su internet - nell'ottica di creare una rete di servizi integrati secondo una modalità interdisciplinare e di promuovere un intervento orientato verso l'empowerment dell'individuo, dei gruppi e delle comunità. La musica e l'arte in genere, nei loro aspetti pedagogici applicati alla prevenzione-formazione, cura del disagio e dell'handicap, saranno le finalità primarie per aiutare l'individuo nella sua crescita psicologica e maturazione affettiva, fornendogli, così, un'ulteriore possibilità per creare quei presupposti utili a consolidare la capacità di relazione con altri individui nella società.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerata l'attività solidaristica e mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:-----

- attività e servizi di riabilitazione, assistenza, sostegno, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza;-----

- attività e servizi di riabilitazione, realizzati in centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, rivolti al recupero di tossicodipendenti, alcolisti, detenuti ammessi alle misure alternative e servizi d'assistenza, aiuto e sostegno alle famiglie;-----

- attività, servizi e centri socio-educativi, d'assistenza, animazione, intrattenimento e socializzazione in tutte le strutture pubbliche e private, con precisi scopi didattico-pedagogici;-----

- attività di sostegno nei reparti di pediatria con bambini affetti da gravi patologie o malati terminali;-----

- attività e gestione centri rivolti ai minori in stato di abbandono o con devianza già strutturata, nonché di soggetti a rischio di coinvolgimento o coinvolti in attività a rilevanza penale;-----

- attività in spazi destinati a bambini e bambine, con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di interventi ludico-musicale e di socializzazione, più in generale, dedicate al benessere del bambino con scopi didattico pedagogici;-----

- attività, servizi e gestione centri socio-educativi con particolare finalità di prevenzione del disagio giovanile;-----

- gestione centri diurni e residenziali d'accoglienza e socializzazione, servizi socio-educativi e di riabilitazione per persone disabili;-----

- attività e servizi di assistenza domiciliare;-----

- gestione centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;-----

- attività e servizi di assistenza infermieristica e

sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati: strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;-----
- gestione centri diurni e altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;-----
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;-----
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti;-----
- attività di sensibilizzazione e attuazione di progetti inerenti all'intercultura e all'handicap per favorire l'integrazione;-----
- servizi rivolti a cittadini e cittadine immigrati;-----
- attività di formazione e consulenza.-----
La cooperativa inoltre, promuove ed organizza manifestazioni, incontri, congressi, collaborazioni con altre Associazioni, Enti, Fondazioni, che perseguano finalità congruenti all'oggetto sociale.-----
Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate anche in base a convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati.-----
La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione del progetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.-----
Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, scegliendo autonomamente di promuovere ed aderire a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.-----
La cooperativa intende assicurare ai soci lavoratori, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia della competitività dell'azienda sul mercato. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario nazionale ed internazionale.-----
Perciò la Cooperativa aderisce a Confcooperative e ai suoi organismi periferici provinciali e regionali.-----
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi

giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.-----

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali.-----

A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità europea.-----

Su delibera del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale ed industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 5 (Soci ordinari)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:-----

- avere compiuto il diciottesimo anno di età-----
- avere i requisiti soggettivi per partecipare all'attività dell'impresa.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui

diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
cooperatori.-----
Nella categoria speciale dei soci interessati alla formazione
potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al
raggiungimento degli scopi sociali.-----
Nella categoria speciale dei soci interessati all'inserimento
nell'impresa potranno essere ammessi soggetti in grado di
concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria
speciale è fissata dall'Organo amministrativo al momento
dell'ammissione in un periodo non superiore ai cinque anni.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del
bilancio e non può rappresentare altri soci.-----
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale
non possono in ogni caso superare un decimo dei voti
spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono
essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e
non godono dei diritti di cui agli art. 2422, 2545 bis e
2476, comma 2, del codice civile.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del
presente statuto, il socio appartenente alla categoria
speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale
risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale
che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto
termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11
del presente statuto:-----
> per la categoria speciale dei soci interessati alla
formazione-----
a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;-----
> per la categoria speciale dei soci interessati
all'inserimento nell'impresa-----
a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo
e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria;-----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo
amministrativo anche prima del termine fissato al momento
della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai
soci ordinari.-----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che
spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla

speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti sopra menzionati.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 39 e seguenti del presente statuto.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli

Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.-----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 (Obblighi del socio)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 39 e seguenti.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;-----

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 39 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto

operativo.-----
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----
-----**TITOLO IV**-----
-----**SOCI SOVVENTORI**-----
Art. 16 (Soci sovventori)-----
Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.-----
Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 250 ciascuna.-----
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.-----
Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni

dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 19 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

Art. 21 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----
d) dalla riserva straordinaria;-----
e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----
Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.-----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.-----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----
Art. 23 (Bilancio di esercizio)-----
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.-----
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----
Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----
Art. 24 (Ristorni)-----
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----
La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----
- emissione di quote di sovvenzione;-----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----
-----**TITOLO VI**-----
-----**RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**-----
Art. 25 (Decisioni dei soci)-----
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
b) la nomina dell'Organo amministrativo;-----

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;-----
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.-----

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)-----

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.-----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento oggetto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----
- l'indicazione dei soci consenzienti;-----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;-----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.-----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento della decisione;-----
- il contenuto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro

contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 3 mesi, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.-----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

Art. 27 (Assemblee)-----

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Art. 29 (Votazioni)-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

Art. 30 (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un solo voto.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 32 (Amministrazione)-----

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo

esercizio della carica.-----
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-----

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)-----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.-----

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.-----

Art. 37 (Rappresentanza)-----

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 38 (Collegio sindacale)-----

Il Collegio sindacale, nominato solo se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.-----

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

TITOLO VII-----

CONTROVERSIE-----

Art. 39 (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;-----
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 40 (Arbitri e procedimento)-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi).-----

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare una apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della

procedura.-----

Art. 41 (Esecuzione della decisione)-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

Art. 42 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-----

-----**TITOLO IX**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

Art. 44 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.-----

Art. 46 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----

f.to Alina Picci-----

f.to Renato D'Ambra notaio-----